

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLO STADIO COMUNALE.

L’anno il giorno del mese di

In Lama Mocogno presso l’Ufficio Segreteria nella sede municipale in Via
XXIV Maggio n. 4 sono intervenuti i Sigg.ri:

- Sig. Cirelli Geom. Massimiliano , nato a il e
domiciliato per la carica ai sensi dell’art. 47 del C.C. presso il Comune di
Lama Mocogno, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Responsabile del Settore “Tecnico”, e quindi in nome e per conto e
nell’interesse esclusivo del Comune di Lama Mocogno (C.F. e P.IVA
00460930365);

- Sig. i, nato a il e residente a, il
quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione Sportiva con sede in P.I.

PREMESSO:

- che il Comune di Lama Mocogno è proprietario dello Stadio Comunale
situato nel capoluogo, Via Vaglio, di un piccolo campo di calcio situato
nelle vicinanze e delle attrezzature complementari per la gestione ed il
funzionamento del complesso sportivo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai
sensi di legge, sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento
in concessione ed approvato lo schema della presente convenzione;
- -con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. in data è

stato approvato l'affidamento

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1)

1 - Il Comune di Lama Mocogno, come sopra rappresentato, affida in concessione d'uso e gestione all'Associazione Sportiva _____, che accetta, il complesso sportivo comunale per la pratica del calcio situato in Via Vaglio - Lama Mocogno Capoluogo, costituito da stadio comunale e da piccolo campo di calcio recentemente riqualificato, prevalentemente destinato agli allenamenti, situato in prossimità dello stadio stesso.

2 - Lo stadio è essenzialmente composto da campo da gioco, blocco servizi, saletta ricreativa, biglietteria, tribune coperte, impianto di illuminazione, impianto solare termico;

3 - L'impianto è attualmente dotato delle seguenti attrezzature per la manutenzione:

A)Punzonatore per areazione terreno;

B)Carotatrice per areazione terreno in profondità

- Eventuali dismissioni dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

- La consegna di attrezzature aggiuntive o sostitutive acquistate dall'Ente concedente sarà formalizzata in apposito verbale.

ART. 2)

1 - La concessione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con scadenza in data 30/06/2030.

ART. 3)

1 - Salvo quanto previsto dal successivo art. 4, comma 1, sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria del complesso sportivo compresi

immobili, impianti tecnologici, impianti di illuminazione ed attrezzature, nonché la manutenzione straordinaria relativa al tappeto erboso del campo da calcio corrispondente all'insieme organizzato e continuativo delle operazioni tecniche, agronomiche, meccaniche e fitosanitarie necessarie a garantire al prato la funzionalità biomeccanica garantendo contemporaneamente condizioni di gioco ottimali nel tempo nonché salvaguardare l'uniformità e la regolarità del manto, preservare resistenza all'usura e assicurare sicurezza per i giocatori e condizioni di gioco ottimali, sane e sicure, durante tutto l'anno.

2 - Sono inoltre a carico del concessionario: la pulizia, la custodia, la fornitura di energia elettrica e di acqua, le spese di riscaldamento ed ogni altra spesa necessaria per il corretto funzionamento ed utilizzo.

3 - Il concessionario dovrà inoltre assicurare i propri aderenti che prestano attività per corrispondere agli obblighi di convenzione contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento delle attività stesse ai sensi del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m. (da ultimo L. 104/2024);

ART. 4)

1 - Sono a carico del Comune concedente la manutenzione straordinaria degli immobili con esclusione del tappeto erboso del campo da calcio e la sostituzione delle lampade per l'illuminazione non più funzionanti per il deterioramento derivante dall'uso.

2 - In deroga a quanto stabilito al I° comma, la manutenzione straordinaria è a carico del concessionario ove si renda necessaria a causa di eventi dovuti a colpa del concessionario medesimo.

ART 5)

1 - Il concessionario si obbliga a garantire il corretto uso del complesso sportivo ed è responsabile, sussistendo dolo o colpa, di eventuali danneggiamenti.

2 - Si obbliga altresì a rispettare e far rispettare tutte le norme legislative e regolamentari in particolare in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

ART. 6)

1 - L'associazione Sportiva impronta la propria attività a finalità etico sociali e si impegna a diffondere la cultura dello sport inteso:

- come attività per rimanere in salute e per prevenire o curare stati patologici;
- come mezzo per il corretto e positivo uso del tempo libero e per favorire la socializzazione con lo scopo precipuo di prevenire stati di disagio o di contribuire al loro superamento;
- come occasione per l'esercizio di un agonismo sano, stimolo per l'impegno e l'abnegazione ma rispettoso dell'avversario;

2 – Operando per il perseguimento dei predetti scopi di carattere generale l'associazione si impegna in particolare:

- a promuovere e diffondere la pratica sportiva del gioco del calcio;
- a curare l'avvio allo sport di giovani e ragazzi fin dall'infanzia, attivandosi allo scopo anche presso le istituzioni scolastiche;
- a garantire il funzionamento della scuola di calcio;
- a curare la formazione degli allenatori perché siano il veicolo primario di trasmissione della cultura dello sport come prima definita;
- a collaborare, sempre per le finalità di cui al punto 1), con le altre associazioni sportive (e non) presenti sul territorio od operanti nei

comuni vicini;

- a partecipare con le proprie squadre ai campionati organizzati dall'UISP – CSI – FIGC;
- a svolgere attività educativa anche nei confronti degli appassionati che assistono alle gare;
- a vigilare, in occasione di manifestazioni agonistiche, per la prevenzione di episodi di violenza o di eccessi verbali collaborando, se richiesto, con le forze dell'ordine,
- ad organizzare momenti di incontro e socializzazione a carattere ricreativo;

ART. 7)

1 - Nell'uso diretto del complesso sportivo dovranno osservarsi le seguenti principali disposizioni:

a - lo Stadio potrà essere utilizzato per lo svolgimento di incontri di carattere ufficiale (campionati organizzati da FIGC, CSI, UISP, ecc...), per tornei aventi rilevanza sovracomunale e comunale o per gare amichevoli; nel campo di gioco all'interno dello stadio sono, di norma, esclusi gli allenamenti;

b - è consentito l'uso per manifestazione di carattere diverso purché non siano tali da provocare danneggiamenti;

c - per gli allenamenti sarà prevalentemente utilizzato il campo adiacente allo stadio;

d - gli atleti dovranno essere coperti da polizza assicurativa per eventuali infortuni;

e - l'Associazione curerà il rispetto dei principi dell'etica sportiva.

Art. 8)

1 - La partecipazione del pubblico agli incontri di calcio potrà essere subordinata al pagamento di un biglietto d'ingresso.

1 - Le tariffe, diversificate per categorie di spettatori (Intero:adulti, Ridotto:bambini, Gratuito:minori sotto una certa età, persone con disabilità ed accompagnatori, etc..) dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale;

Art. 9)

1 - Compatibilmente con gli impegni dell'Associazione, dovrà consentirsi l'uso dello stadio ad altre associazioni, società, gruppi, anche scolastici, purché si tratti di iniziative che non comportino rischi di danneggiamento anche in relazione alle condizioni atmosferiche.

2 - Gli interessati dovranno allo scopo far pervenire al concessionario, almeno 15 giorni prima, apposita domanda contenente fra l'altro: data, orario, tipo di manifestazione, nominativo del o dei rappresentanti che dovranno essere presenti durante lo svolgimento dell'iniziativa, impegno del rimborso delle spese (di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie), impegno al risarcimento di eventuali danni.

3 - Qualora per assistere alla manifestazione venga richiesto un corrispettivo, l'introito spetterà al gruppo organizzatore che provvederà direttamente alla vendita dei biglietti, salvo diversi accordi.

4 - Eventuali controversie relative all'applicazione del presente articolo saranno risolte dall'Amministrazione concedente.

Art. 10)

1 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare lo stadio in tutti i casi in cui ciò sia giudicato necessario ed opportuno per proprie

iniziative, fatta salva anche in questo caso la rifusione di eventuali spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizia.

2 - In tali casi saranno presi accordi, con congruo anticipo, per evitare il sovrapporsi di manifestazioni.

Art. 11)

Qualora, nell'arco di vigenza della convenzione, si prospettasse l'opportunità di ospitare a Lama Mocogno, per la preparazione estiva, squadre di calcio che possano rappresentare un'attrattiva ed un richiamo turistico, concedente e concessionario si impegnano reciprocamente fin d'ora a raggiungere opportune intese atte a garantire a tali squadre l'utilizzo del complesso sportivo.

Art. 12)

1 - Per le caratteristiche risultanti dalla recente messa a norma e riqualificazione, l'Associazione concessionaria dovrà consentire l'utilizzo del piccolo campo di calcio adiacente allo stadio a chi ne faccia richiesta, sempre compatibilmente con i propri impegni e purché non vi sia rischio di danneggiamento in relazione alle condizioni del terreno di gioco, dietro corresponsione di un canone da concordarsi con l'Ente concedente che provvederà alla formale approvazione; il concessionario dovrà garantire l'uso gratuito del piccolo campo per iniziative organizzate dal Comune;

2 - Nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione o degli spogliatoi dello stadio dovranno altresì rimborsarsi le relative spese.

Art. 13)

1 - A fronte degli obblighi assunti dal concessionario, riconoscendosi, oltre alle spese di gestione ed agli oneri assicurativi di cui agli artt. 3 e

16, la gravosità degli impegni assunti e l'importanza che lo svolgimento delle attività previste (in particolar modo all'art. 6) per il perseguimento del pubblico interesse, il Comune corrisponderà all'Associazione concessionaria, un importo annuo di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) che per l'anno 2026 verrà rapportato al periodo dell'affidamento;

2 - A partire dal 2027 tale somma sarà incrementata di una percentuale pari all'aumento del costo della vita intervenuto, secondo i dati ISTAT (paniere senza tabacchi) nell'anno precedente.

3 I pagamenti verranno effettuati alle scadenze di seguito indicate:

- entro il mese di Febbraio il 30%;
- entro il mese di Luglio il 50%;
- entro il 31 Dicembre il rimanente 20%, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per corrispondere agli obblighi di convenzione e di una relazione sull'attività dell'Associazione e sui risultati ottenuti, in particolare in corrispondenza degli obblighi di cui all'art. 6.

Art. 14)

1 - A conclusione del rapporto concessorio gli impianti e le attrezzature dovranno restituirsi al Comune in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Art. 15)

1 - E' vietata ogni forma di subconcessione e, a pena di nullità, la cessione del presente contratto.

2 - L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta la risoluzione del rapporto da disporsi con atto amministrativo, l'immediata riconsegna di

impianti ed attrezzature ed il risarcimento di eventuali danni.

Analogamente si procederà in caso di grave e reiterata violazione degli obblighi assunti dal concessionario.

3 - La concessione potrà altresì essere revocata prima della scadenza, con decisione motivata, per gravi motivi o per inderogabili esigenze di pubblico interesse, previo congruo preavviso.

Art. 16)

1 - Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che possano derivare dall'utilizzo diretto o dell'attività di gestione e si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2 - La responsabilità rimane in capo all'ente concedente per eventuali danni conseguenti a vizi di costruzione o difetti nella manutenzione straordinaria purché il concessionario non ne sia a conoscenza ovvero, in caso contrario, abbia immediatamente adottato gli accorgimenti necessari e segnalato la circostanza al Comune.

Art. 17)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l'Associazione concessionaria ha prestato una cauzione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), mediante fideiussione bancaria n. rilasciata dal Banco Popolare Milano – Filiale di Lama Mocogno in data

Art. 18)

Le spese di stipula e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 19)

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e

